

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
SUL SITO ISTITUZIONALE DI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CON RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: Adempimento ordinanza TAR LAZIO – Roma, II Sezione, n. 02143/2025 REG.PROV.CAU. - N. 03502/2025 REG.RIC.

I sottoscritti Avv.ti Pierluigi Rossi (c.f. RSS PLG 86R19 H501I; pec: pierluigirossi1@ordineavvocatiroma.org) e Marika Marcantonio (c.f. MRC MRK 89T54 H501Q; pec: marikamarcantonio@ordineavvocatiroma.org), in qualità di difensori della Dott.ssa Germana Valeri, c.f. VLR GMN 63P67 H501A), nata a Roma il 27/09/1963, nel giudizio dinanzi al TAR Lazio – Roma, II Sezione, N. 3502/2025 REG.RIC.

Premesso che

- con Ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma proposto contro Città Metropolitana di Roma Capitale, Cod. Fisc. 80034390585, e nei confronti del Sig. Marco Angeletti, Cod. Fisc. NGL MRC 74H11 H501H e della Dott.ssa Angelica Apicella, Cod. Fisc. PCL NLC 74D51 E919E, e notificato in data 17.02.2025, la Dott.ssa Germana Valeri ha chiesto “... *l’annullamento – previa adozione di misure cautelari - 1) della D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 avente ad oggetto “Avviso di selezione per la progressione tra l’Area degli Istruttori e l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili di Funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Amministrativa”): n. 55 posti Funzionario Amministrativo - Cod. FA13. Approvazione graduatoria definitiva e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti*

individuali di lavoro”; 2) della graduatoria approvata con la richiamata D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 e alla medesima allegata; 3) della griglia contenente il “PUNTEGGIO RELATIVO AI SINGOLI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO” pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale (e relativa alla procedura di progressione indetta con avviso del 20/9/2023 per “N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13”) nella parte attribuisce alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio di “...44,10...”; 4) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 17 del 14/06/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un “...punteggio totale pari a 44,10...” in esito alla “...valutazione del candidato...”; 5) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 25 del 28/11/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio pari a “...Tot. 46,80...”; nonché, ove occorrer possa, 6) dell’ “AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA L’AREA DEGLI ISTRUTTORI E L’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI NEI SINGOLI PROFILI DI FUNZIONARIO/ELEVATA QUALIFICAZIONE (“FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA”): N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13; N. 5 POSTI FUNZIONARIO CONTABILE – COD. FC13” del 20/9/2023 e di ogni loro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché, ove occorra, per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente sottoscritti dall’amministrazione con i soggetti vincitori e/o collocati nella graduatoria finale (approvata con D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024) relativa alla procedura indetta con bando del 20.9.2023 in posizione idonea alla progressione verticale (in relazione al profilo professionale di funzionario amministrativo – COD. FA 13)”;

- con memorie del 17.03.2025 e del 03.04.2025, Città Metropolitana di Roma Capitale ha chiesto il rigetto delle avverse domande;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2025 il TAR Lazio – Roma, Seconda Sezione, ha così stabilito: “Ritenuto che il ricorso non risulta prima facie assistito dal prescritto requisito del *periculum in mora*, non configurandosi, allo stato, in capo alla candidata ricorrente alcun danno grave e irreparabile che possa giustificare la pretesa sospensione cautelare della contestata procedura, oramai già integralmente conclusa con l'immissione in servizio dei vincitori;

Ritenuto, altresì, che al dedotto pregiudizio di parte ricorrente possa comunque ovviarsi con la ravvicinata trattazione nel merito del presente giudizio;

Ritenuto, infine, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che precedono la ricorrente nella graduatoria impugnata, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale di Città Metropolitana di Roma Capitale - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con successivo onere a carico della parte istante di depositare il presente mezzo di gravame, unitamente alla prova del perfezionamento della prescritta notifica per integrazione, nel successivo termine perentorio di quindici giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- ordina l'incombente di rito secondo le modalità ed i termini di cui in motivazione;

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica del 5 novembre 2025 per la trattazione nel merito del ricorso;

- compensa spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.”.

TUTTO CIO' PREMESSO

Gli scriventi difensori, nell'interesse della Dott.ssa Germana Valeri

CHIEDONO

che Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco Metropolitano p.t., provveda **a pubblicare sul proprio sito web istituzionale il presente avviso di pubblicazione per pubblici proclami unitamente agli allegati a corredo.**

Come stabilito dall'ordinanza sopra richiamata, si riportano i seguenti dati:

a) Petitum giudiziale:

con il Ricorso al TAR – Lazio sopra richiamato la ricorrente ha richiesto:

“... l’annullamento – previa adozione di misure cautelari - 1) della D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 avente ad oggetto “Avviso di selezione per la progressione tra l’Area degli Istruttori e l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili di Funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Amministrativa”): n. 55 posti Funzionario Amministrativo - Cod. FA13. Approvazione graduatoria definitiva e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro”; 2) della graduatoria approvata con la richiamata D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 e alla medesima allegata; 3) della griglia contenente il “PUNTEGGIO RELATIVO AI SINGOLI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO” pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale (e relativa alla procedura di progressione indetta con avviso del 20/9/2023 per “N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13”) nella parte attribuisce alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio di “...44,10...”; 4) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 17 del 14/06/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un “...punteggio totale pari a 44,10...” in esito alla “...valutazione del candidato...”; 5) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 25 del 28/11/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri

un punteggio pari a "...Tot. 46,80..."; nonché, ove occorrer possa, 6) dell' "AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA L'AREA DEGLI ISTRUTTORI E L'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI NEI SINGOLI PROFILI DI FUNZIONARIO/ELEVATA QUALIFICAZIONE ("FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA"): N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13; N. 5 POSTI FUNZIONARIO CONTABILE – COD. FC13" del 20/9/2023 e di ogni loro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché, ove occorra, per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente sottoscritti dall'amministrazione con i soggetti vincitori e/o collocati nella graduatoria finale (approvata con D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024) relativa alla procedura indetta con bando del 20.9.2023 in posizione idonea alla progressione verticale (in relazione al profilo professionale di funzionario amministrativo – COD. FA 13)";

b) Sintesi delle censure contenute nel Ricorso:

Il Ricorso al TAR Lazio – Roma di cui in premessa è stato affidato a quattro motivi di diritto.

I. Con il primo motivo è stata censurata l'illegittimità della graduatoria approvata con la D.D. 4980/2024 poiché l'Amministrazione ha attribuito alla Dott.ssa Germana Valeri, in relazione al criterio di valutazione (previsto dal medesimo art. 5.1 e) denominato "*Servizio effettivo prestato nell'Area immediatamente inferiore (ex categoria) a quella oggetto della selezione, eccedente il periodo richiesto come requisito minimo per l'ammissione alla selezione prevista dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022*", un punteggio di soli 9 punti anziché il punteggio superiore di 19 punti.

In particolare, a fronte del possesso di un Diploma di Laurea e di un'anzianità di servizio prestato nell'Area immediatamente inferiore (ex categoria) a quella oggetto della selezione pari ad anni 12, quest'ultima avrebbe dovuto vedersi riconoscere un punteggio a tale titolo di 19 punti.

II. Con il secondo motivo di ricorso è stata censurata l'illegittimità della graduatoria approvata con la D.D. 4980/2024 poiché l'Amministrazione ha attribuito alla ricorrente, in relazione al criterio di valutazione di cui al l'art. 5.2.1 del Bando, un punteggio di soli 6 punti anziché il punteggio di 10 punti.

Il richiamato art. 5.2.1. del bando prevede infatti che al possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento con votazione pari a 107/110 consegua un punteggio pari a 10 punti. Al contrario, come già sopra anticipato, alla ricorrente sono stati riconosciuti solo 6 punti.

III. Con il terzo motivo di ricorso è stata censurata l'illegittimità della D.D. 4980/2024 giacché violativa dell'art. 3 della legge 241/1990 nella parte e nella misura in cui non consente di comprendere l'*iter* motivazionale che ha portato l'amministrazione ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 61,80.

In particolare, tanto dalla lettura della griglia pubblicata sul sito della amministrazione (e contenente i punteggi attribuiti ai singoli candidati per ciascuna voce di giudizio) quanto dall'esame dei verbali della Commissione (ivi inclusi il verbale n. 17 del 14.06.2024 e il verbale n. 25 del 28.11.2024) non è dato comprendere quali siano le valutazioni della Commissione presupposte all'attribuzione dei punteggi afferenti le voci/criteri di valutazione n. 5.2.2., 5.3.1., 5.3.2. e 5.3.3.

IV. Con il quarto motivo di ricorso è stata censurata l'illegittimità della Griglia approvata e richiamata nella D.D. 4980/2024 giacché il punteggio complessivo ivi

riportato, pari a 45,80, è inferiore a quello determinato dalla Commissione di Valutazione, pari a 46,80.

L'amministrazione, difatti, dapprima riconosce (nel verbale del 28.11.2024) la spettanza alla ricorrente di un punteggio (con esclusione di quello previsto per il colloquio di cui all'art. 5.3.4. del bando) pari a 46,80 punti; poi, in maniera immotivata, riconosce alla medesima ricorrente - nell'ambito della graduatoria finale approvata con D.D. 4980/2024 - il punteggio (inferiore) di 45,80 punti.

c) Atti impugnati:

Si riportano di seguito gli atti impugnati con il Ricorso al TAR Lazio – Roma sopra individuato:

- 1) D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 avente ad oggetto *“Avviso di selezione per la progressione tra l'Area degli Istruttori e l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili di Funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Amministrativa”): n. 55 posti Funzionario Amministrativo - Cod. FA13. Approvazione graduatoria definitiva e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro”;*
- 2) Graduatoria approvata con la richiamata D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 e alla medesima allegata;
- 3) Griglia contenente il *“PUNTEGGIO RELATIVO AI SINGOLI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO”* pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale (e relativa alla procedura di progressione indetta con avviso del 20/9/2023 per *“N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13”*) nella parte attribuisce alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio di *“...44,10...”;*

- 4) Verbale della Commissione Esaminatrice n. 17 del 14/06/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un “...punteggio totale pari a 44,10...” in esito alla “...valutazione del candidato...”;
- 5) Verbale della Commissione Esaminatrice n. 25 del 28/11/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio pari a “...Tot. 46,80...”;
- 6) “AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA L’AREA DEGLI ISTRUTTORI E L’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI NEI SINGOLI PROFILI DI FUNZIONARIO/ELEVATA QUALIFICAZIONE (“FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA”): N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13; N. 5 POSTI FUNZIONARIO CONTABILE – COD. FC13” del 20/9/2023;
- 7) ogni atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli sopra individuati, ancorché non conosciuto;

d) Testo integrale del ricorso:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA –

RICORSO

Nell’interesse della Dott.ssa Germana Valeri (c.f. VLR GMN 63P67 H501A), nata a Roma il 27/09/1963, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in calce al presente ricorso, dall’Avv. Pierluigi Rossi (c.f. RSS PLG 86R19 H501I; pec: pierluigirossi1@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Marika Marcantonio (c.f. MRC MRK

89T54 H501Q; pec: marikamarcantonio@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Aurelia n. 338 (c.a.p. 00165);

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, Cod. Fisc. 80034390585, P. Iva 06214441005, in persona del Sindaco della Città Metropolitana e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Quattro Novembre 119/A (c.a.p. 00187);

e nei confronti di

il Sig. Marco Angeletti, Cod. Fisc. NGL MRC 74H11 H501H, nato a Roma in data 11.6.1974 e residente in Roma, via Giuseppe Capograssi n. 36;

la Dott.ssa Angelica Apicella, Cod. Fisc. PCL NLC 74D51 E919E, nata a Maratea (PZ) in data 11.4.1974 e residente in Roma, via Colonnello Tommaso Masala n. 42 (c.a.p. 00148).

per l'annullamento

– previa adozione di misure cautelari -

1) della D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 avente ad oggetto “Avviso di selezione per la progressione tra l’Area degli Istruttori e l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili di Funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Amministrativa”): n. 55 posti Funzionario Amministrativo - Cod. FA13. Approvazione graduatoria definitiva e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro”; 2) della graduatoria approvata con la richiamata D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 e alla medesima allegata; 3) della griglia contenente il “PUNTEGGIO RELATIVO AI SINGOLI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO” pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale (e relativa alla procedura di progressione indetta con avviso del 20/9/2023 per “N. 55 POSTI

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13”) nella parte attribuisce alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio di “...44,10...”; 4) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 17 del 14/06/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un “...punteggio totale pari a 44,10...” in esito alla “...valutazione del candidato...”; 5) del verbale della Commissione Esaminatrice n. 25 del 28/11/2024, nel quale è stato attribuito alla dott.ssa Germana Valeri un punteggio pari a “...Tot. 46,80...”; nonché, ove occorrer possa, 6) dell’ “AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA L’AREA DEGLI ISTRUTTORI E L’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI NEI SINGOLI PROFILI DI FUNZIONARIO/ELEVATA QUALIFICAZIONE (“FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA”): N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13; N. 5 POSTI FUNZIONARIO CONTABILE – COD. FC13” del 20/9/2023 e di ogni loro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché, ove occorra, per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente sottoscritti dall’amministrazione con i soggetti vincitori e/o collocati nella graduatoria finale (approvata con D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024) relativa alla procedura indetta con bando del 20.9.2023 in posizione idonea alla progressione verticale (in relazione al profilo professionale di funzionario amministrativo – COD. FA 13)

FATTO

1. Si premette che l’odierna ricorrente, dott.ssa Germana Valeri, è stata dipendente a tempo determinato della Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) dal 5.8.2003 al 25.02.2008, per poi essere nuovamente assunta, a tempo indeterminato e dopo un breve periodo

di servizio presso la Regione Lazio, presso la medesima Città Metropolitana di Roma Capitale dal 15/12/2010 alla data odierna (con la qualifica di “Istruttore Amministrativo” e giusto contratto di lavoro in essere).

2. Si premette altresì che, con D.D. RU n. 3189 del 15/09/2023, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato “...l’avviso di selezione per la progressione tra l’area degli istruttori e l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. funzioni locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città’ Metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili di funzionario/elevata qualificazione (“famiglia professionale amministrativa”): n. 55 posti funzionario amministrativo – cod. fa13; n. 5 posti funzionario contabile – cod. fc13...”.

Con successivo bando del 20.9.2023, la medesima Città Metropolitana di Roma Capitale ha quindi indetto una “...una procedura comparativa per la progressione di Area (c.d. progressione verticale) destinata al personale dipendente per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili professionali di Funzionario/Elevata Qualificazione (ex categoria D): N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FA13; N. 5 POSTI FUNZIONARIO CONTABILE – COD. FC13...”.

3. L’art. 1 della sopra richiamata lex specialis ha previsto, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, i seguenti requisiti di partecipazione:

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della Città metropolitana di Roma Capitale;
- essere inquadrato nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (Area degli Istruttori - ex categoria C);
- essere in possesso della Laurea (Triennale o magistrale) e **almeno 5 anni** di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

- essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e **almeno 10 anni** di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
- essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo da ricoprire;
- non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A.;
- assenza di sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio superiori a 10 giorni negli ultimi due anni, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'art. 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali personale non dirigente del 16.11.2022, triennio 2019/2021 e del Regolamento per le Progressioni tra le Aree del personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 131 del 25.07.2023.

A sua volta, l'art. 5 della sopra richiamata lex specialis ha disciplinato i "Criteri per la valutazione della procedura valutativa" e ha previsto che la valutazione dei candidati avvenisse alla luce delle seguenti (cinque) voci/criteri:

- *"Esperienza maturata nell'Area di provenienza, anche a tempo determinato" (criterio questo previsto dall'art. 5.1 del bando e per il quale poteva essere attribuito un punteggio massimo di 22 punti);*
- *"Titoli di Studio" (criterio questo previsto dall'art. 5.2 del bando e per il quale poteva essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti);*
- *"Competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche)" (criterio questo previsto dall'art. 5.3 del bando e per il quale poteva essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti);*
- *"Valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio" (criterio questo previsto dall'art. 5.4 del bando e per il quale poteva essere attribuito un punteggio massimo di 18 punti);*

- *“Assenza di provvedimenti disciplinari” (criterio questo previsto dall’art. 5.5 del bando e che contemplava l’attribuzione di un punteggio negativo nel caso di presenza di sanzioni disciplinari).*

5. *Precisiamo altresì sin d’ora che:*

- *l’art. 5.1 del bando ha previsto che venisse valutato il “...Servizio effettivo prestato nell’Area immediatamente inferiore (ex categoria) a quella oggetto della selezione, eccedente il periodo richiesto come requisito minimo per l’ammissione alla selezione prevista dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 fino ad un massimo di 22 punti totali...”. In altri termini: per tale voce poteva essere considerato utile ai fini della attribuzione di un punteggio al candidato soltanto il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello “speso” dal candidato medesimo ai sensi dell’art. 1 e ai fini dell’ammissione alla procedura;*

- *l’art. 5.2.1. ha previsto l’attribuzione di un punteggio di 10 punti per il Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (utilizzato come requisito per l’accesso alla selezione e) recante votazione compresa tra 101 e 109.*

4. *Ebbene, in data 17/10/2023, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla sopra richiamata procedura selettiva in relazione (anche) al profilo professionale di “funzionario amministrativo – FA 13”.*

Precisiamo sin da subito che, nella domanda di partecipazione, la ricorrente ha dichiarato, anche per il tramite del curriculum vitae allegato alla domanda¹:

- *di “...possedere diploma di laurea del previgente ordinamento universitario...”. La ricorrente è infatti titolare di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in sociologia conseguito nell’anno 1994 presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma (con votazione di 107/110);*

- *di aver prestato servizio come Istruttore Amministrativo presso la Città Metropolitana di Roma Capitale (e giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere) “...dal 15/12/2010...”*

¹ *In allegato alla domanda di partecipazione, la ricorrente ha altresì prodotto: documento di identità, attestato di servizio, lettera di encomio, Diploma, Certificato di Laurea, Laurea, Specializzazione S3 Studium, Certificato esami sostenuti Pontificia Università Gregoriana, Corso formazione Regione Lazio, Pubblicazione telelavoro.*

alla data di presentazione della domanda (17/10/2023) ovvero per un periodo complessivo di 12 anni;

- di aver prestato servizio presso la Provincia di Roma dal 05/08/2003 al 25/02/2008 con la qualifica (superiore a quella di istruttore amministrativo) di "Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi" (Categoria Giuridica D3) e per un periodo complessivo di (ulteriori) 4 anni.

Già alla luce di tali evidenze, diventa evidente che:

a) con riferimento al sopra richiamato criterio di valutazione di cui all'art. 5.1. del bando, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio di almeno diciannove punti (considerando il periodo di servizio di 12 anni svolto dalla ricorrente presso la Città Metropolitana di Roma Capitale in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel periodo dal 15/12/2010 al 17/10/2023).

Ed infatti, "detratti" i 5 anni di servizio necessari (ex art. 1 del bando) per l'ammissione alla procedura della ricorrente (quale laureata), residuavano ai fini della valutazione ulteriori 7 anni di servizio svolti dalla stessa presso la Città Metropolitana di Roma Capitale quale Istruttore Amministrativo, valutabili ai sensi del sopra richiamato art. 5.1 del bando con un punteggio complessivo di 19 punti;

b) con riferimento al criterio di valutazione di cui all'art. 5.2.1. del bando, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio di 10 punti (essendo la stessa in possesso di diploma di laurea con votazione di 107/110).

6. Nonostante tutto ciò, dall'esame della graduatoria approvata con D.D. n. 4980 del 19.12.2024, la ricorrente si è potuta avvedere di aver conseguito il punteggio complessivo finale di 61,80 (di cui 45,80 per i titoli e 16 per il colloquio previsto dall'art. 5.3.4 della lex specialis) e di essersi posizionata in posizione n. 121 ovvero in una posizione non idonea a consentirle la auspicata progressione verticale.

Precisiamo che il punteggio di 45,80 attribuito ai titoli della ricorrente costituisce il frutto di una violazione dell'art. 5 della lex specialis e di un'errata, illogica e immotivata applicazione dei criteri di valutazione da parte dell'amministrazione. Nello specifico:

a) l'amministrazione ha violato l'art. 5.1. del bando nella parte e nella misura in cui ha attribuito alla ricorrente (per tale voce) il punteggio di (soli) 9 punti. Laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione di tale previsione della lex specialis la stessa avrebbe infatti attribuito alla ricorrente (per tale voce di giudizio) un punteggio di 19 punti;

b) l'amministrazione ha violato l'art. 5.2.1. del bando nella parte e nella misura in cui ha attribuito alla ricorrente (per tale voce di giudizio) il punteggio di (soli) 6 punti. Laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione di tale previsione della lex specialis la stessa avrebbe infatti attribuito alla ricorrente (per tale voce di giudizio) un punteggio di 10 punti.

7. Sottolineiamo che, laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione fissati nel bando (e, nello specifico, dei criteri di cui agli artt. 5.1. e 5.2.1. della lex specialis), la stessa avrebbe sicuramente attribuito alla ricorrente (in luogo del punteggio di 61,80) un punteggio di 75,80 punti (di cui 16 per il colloquio e 59,80 per la valutazione dei titoli) ovvero un punteggio idoneo a consentirle di conseguire la posizione n. 15 in graduatoria (utile ai fini della anelata progressione verticale).

8. I provvedimenti impugnati sono illegittimi alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5.1 DEL BANDO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL 20.9.2023. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. PER ILLOGICITA'. PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.1. La D.D. n. 4980 del 19.12.2024 della Città Metropolitana di Roma Capitale (e il punteggio di 61,80 attribuito alla ricorrente nell'ambito della graduatoria approvata con la

medesima D.D. 4980/2024) è illegittima poiché violativa dell'art. 5.1. del bando del 20.9.2023 e poiché l'amministrazione ha attribuito alla dott.ssa Valeri, in relazione al criterio di valutazione (previsto dal medesimo art. 5.1 e) denominato "Servizio effettivo prestato nell'Area immediatamente inferiore (ex categoria) a quella oggetto della selezione, eccedente il periodo richiesto come requisito minimo per l'ammissione alla selezione prevista dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022", un punteggio di soli 9 punti.

Laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione della sopra richiamata previsione della lex specialis (art. 5.1.) la stessa avrebbe infatti attribuito alla ricorrente (per tale voce di giudizio) un punteggio (superiore) di 19 punti.

I.2. A tal riguardo, si ricorda innanzitutto che l'art. 1 del bando ha previsto quanto segue:

ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della Città metropolitana di Roma Capitale;
- essere inquadrato nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (Area degli Istruttori - ex categoria C);
- essere in possesso della Laurea (Triennale o magistrale) e **almeno 5 anni** di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

- essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e **almeno 10 anni** di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
- essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo da ricoprire;
- non aver riportato condanne penali per reati contro la P.A.;
- assenza di sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio superiori a 10 giorni negli ultimi due anni, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell'art. 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali personale non dirigente del 16.11.2022, triennio 2019/2021 e del Regolamento per le Progressioni tra le Aree del personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 131 del 25.07.2023.

La sopra riportata previsione della lex specialis ha dunque previsto che potessero prendere parte alla procedura selettiva (anche) i soggetti in possesso della Laurea con cinque anni di servizio nell'Area degli Istruttori.

A sua volta, l'art. 5.1. del bando ha stabilito quanto segue:

1) Esperienza maturata nell'Area di provenienza, anche a tempo determinato:PUNTEGGIO MASSIMO N. 22 PUNTI:

Servizio effettivo prestato nell'Area immediatamente inferiore (ex categoria) a quella oggetto della selezione, eccedente il periodo richiesto come requisito minimo per l'ammissione alla selezione prevista dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 **fino ad un massimo di 22 punti totali**, come da seguente tabella:

Anni di servizio	Punteggio
Da 0 fino a 1 anno	3
Da 1 fino a 2 anni	6
Da 2 fino a 3 anni	9
Da 3 fino a 4 anni	12
Da 4 fino a 5 anni	15
Da 5 fino a 6 anni	17
Da 6 fino a 7 anni	19
Da 7 fino a 8 anni	20
Da 8 fino a 9 anni	21
Oltre 9 anni	22

Dal combinato disposto delle sopra riportate disposizioni, emerge quindi che, ai fini dell'attribuzione di un punteggio di merito correlato all'anzianità di servizio svolta nell'Area degli Istruttori, la Commissione potesse valutare unicamente il periodo di servizio vantato dai candidati "eccedente" rispetto al periodo di servizio già "considerato" (dai medesimi candidati) ai fini dell'ammissione alla procedura. L'art. 5.1. specifica infatti che deve essere considerato soltanto il periodo di "...servizio effettivo prestato nell'Area immediatamente inferiore .. a quella oggetto della selezione, eccedente il periodo richiesto come requisito minimo per l'ammissione alla selezione...".

Conseguentemente, con riferimento ai candidati in possesso di Laurea, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire un punteggio correlato agli anni di servizio prestati dal candidato (nell'Area degli Istruttori) eccedenti i cinque anni già "considerati" (ai sensi dell'art. 1 della lex specialis) ai fini dell'accesso alla procedura.

I.3. Come anticipato, nella sua domanda di partecipazione del 17/10/2023, la ricorrente ha dichiarato, anche per il tramite del curriculum vitae allegato alla domanda:

- di "...possedere ... diploma di laurea del previgente ordinamento universitario..." all'uopo allegando il relativo diploma di laurea (ancorché non richiesto). A tal riguardo, si rappresenta

infatti che la ricorrente è titolare di un diploma di laurea in sociologia conseguito nell'anno 1994 presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (con votazione di 107/110);

- di aver prestato servizio come Istruttore Amministrativo (e giusto contratto a tempo indeterminato intercorrente) presso la Città Metropolitana di Roma Capitale "...dal 15/12/2010..." alla data di presentazione della domanda (17/10/2023) ovvero per un periodo complessivo di 12 anni.

In considerazione del fatto che la ricorrente – come puntualmente rappresentato e documentato in sede di domanda di partecipazione – risulta titolare di una laurea e di un'anzianità di servizio nell'Area di Istruttore Amministrativo pari a 12 anni, la stessa avrebbe dovuto conseguire per la voce di cui al sopra richiamato art. 5.1. del bando un punteggio complessivo di 19 punti.

E ciò, in quanto, detratti (dai 12 anni) i 5 anni richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura, residuava un'anzianità di servizio (nell'Area di Istruttore Amministrativo) pari a 7 anni; anzianità questa valutabile ai sensi del medesimo art. 5.1 del bando con un punteggio complessivo di 19 punti.

I.4. Tutto ciò non è, però, avvenuto.

Ed infatti, come emerge dalla schermata che segue (che contiene uno stralcio degli esiti della valutazione dei titoli operata dall'amministrazione e pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale), alla ricorrente (identificata con il codice FB4F488AFB5A32D19DD796209) viene attribuita per la voce "Anni di esperienza area di provenienza" (ovvero per la voce di cui all'art. 5.1. del bando) un punteggio di soli 9 punti.

Città metropolitana di Roma Capitale																								
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA L'AREA DEGLI ISTRUTTORI E L'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI NEI SINGOLI PROFILI DI FUNZIONARIO/ELEVATA QUALIFICAZIONE: "FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA" N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – COD. FAL3. Aggiornato al 23.10.2024																								
PUNTEGGIO RELATIVO AI SINGOLI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO																								
CODICE UID	MAX 22 PUNTI		MAX 20 PUNTI				MAX 40 PUNTI						MAX 18 PUNTI			TOTALE								
	ANNI ESPERIENZA AREA DI PROVENIENZA	TITOLO DI STUDIO PER LA CATEGORIA MAX PUNTI O LAUREA MAX PUNTI	ULTERIORI TITOLI DI STUDIO	GR. DI STUDIO MAX PUNTI	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ORD. FORMATI	GR. DI STUDIO MAX PUNTI	ATTUALIZZAZIONE MINORILE ULTERIORI MAX PUNTI	COMPETENZE PROFESSIONALI ULTERIORI MAX PUNTI	GR. DI STUDIO MAX PUNTI	COLLOQUIO E TITOLAZIONE MAX PUNTI	VALUTAZIONE PERFORMANCE	INTELLIGIBILITÀ MAX PUNTI	SCANDINI DISCIPLINARI											
P979811DBA5E8887CC95381	22,00	12,00	10,00	12,00	5,00		8,00	2,00	2,00	3,50			7,50	0,00	1,00	0,50	1,00	5,00	4,00	5,00	14,00	0,00	55,00	
FB4F488AFB5A32D19DD796209	9,00	6,00		8,00			8,00						3,00	0,00	1,00	0,60	3,00	4,00	5,00	5,50	6,00	15,50	0,00	44,10
947090FF561770B12196289	20,00	10,00	10,00				10,00			1,00			3,00	0,00	1,00		1,00	5,00	3,00	5,00	15,00	0,00		37,00

Ciò – come è evidente – integra una grave violazione del sopra richiamato art. 5.1. della lex specialis ed è prova diretta dei gravi vizi istruttori e delle illogicità che interessano l'azione amministrativa che ci occupa, che finisce per “mortificare” l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel corso degli anni e nell'area di provenienza, attraverso l'attribuzione di un punteggio deteriore, contrario alle stesse previsioni della lex specialis (a cui l'amministrazione si è autovincolata) e di per sé idoneo a precludere il conseguimento dell'auspicata progressione alla Dott.ssa Valeri.

Precisiamo, al riguardo, che laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione del bando (art. 5.1.) e avesse (conseguentemente) attribuito alla ricorrente per la voce di cui all'art. 5.1. della lex specialis il (corretto) punteggio di 19 punti, la dott.ssa Valeri avrebbe conseguito un punteggio complessivo di 71,80 punti idoneo a consentire un posizionamento in graduatoria utile ai fini della prefata progressione.

I.5. Evidente, dunque, la sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5.2.1. DEL BANDO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL 20.9.2023. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. PER ILLOGICITA'. PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

II.1. La D.D. n. 4980 del 19.12.2024 della Città Metropolitana di Roma Capitale (e il punteggio di 61,80 attribuito alla ricorrente nell'ambito della graduatoria approvata con la medesima D.D. 4980/2024) è illegittima poiché violativa dell'art. 5.2.1. del bando e poiché l'amministrazione ha attribuito alla dott.ssa Valeri, in relazione al criterio di valutazione (previsto dal medesimo art. 5.2.1.), un punteggio di soli 6 punti.

Laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione della sopra richiamata previsione della lex specialis (art. 5.2.1.) la stessa avrebbe infatti attribuito alla ricorrente (per tale voce di giudizio) un punteggio (superiore) di 10 punti.

II.2. *A tal riguardo, giova premettere che l'art. 5.2.1. del bando ha previsto che, in relazione al titolo di studio posseduto e utile ai fini dell'accesso alla procedura (nel caso di specie, la Laurea), venisse attribuito un punteggio (variabile) ai candidati. Il tutto, come di seguito si dimostra:*

Assegnazione del punteggio della valutazione del titolo di studio utilizzato per l'accesso alle selezioni (L, DL, LS o LM), **fino ad un massimo di 12 punti totali** come da seguente tabella:

Punteggio Titolo di studio	Punteggio (Titolo di accesso L)	Punteggio (Titolo di accesso DL, LS o LM)
110 e lode	10	12
110	9	11
Da 101 a 109	8	10
Da 91 a 100	7	9
Da 80 a 90	6	8

Come emerge dal sopra riportato stralcio (dell'art. 5.2.1. del bando), la lex specialis ha previsto che al candidato in possesso di Diploma di Laurea di Vecchio Ordinamento (DL) con votazione compresa tra 101 e 109 venisse attribuito un punteggio di 10 punti.

II.3. *Ebbene, come dichiarato e documentato dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione (e come risulta dai documenti di causa), la ricorrente ha conseguito (nell'anno 1994) il Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in sociologia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (con votazione di 107/110).*

Ai sensi del sopra richiamato art. 5.2.1. del bando, la ricorrente – essendo titolare di diploma di laurea di vecchio ordinamento con votazione pari a 107/110 - avrebbe dovuto conseguire un punteggio (per tale voce) pari a 10 punti.

II.4. *Tutto ciò, non è però avvenuto.*

Ed infatti, come emerge dalla schermata che segue (che contiene uno stralcio degli esiti della valutazione dei titoli operata dall'amministrazione e pubblicata sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale), alla ricorrente (identificata con il codice FB4F488AFB5A32D19DD796209) viene attribuita per la voce "Titoli di studio" (ovvero per la voce di cui all'art. 5.2.1. del bando) un punteggio di soli 6 punti.

Città metropolitana di Roma Capitale																				
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA L'AREA DEGLI ISTRUTTORI E L'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA COPERTURA DEI SEGUENTI POSTI NEI SINGOLI PROFILI DI FUNZIONARIO/ELEVATA QUALIFICAZIONE: "FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA"																				
N. 55 POSTI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - COD. FA13.																				
Aggiornato al 23.10.2024																				
PUNTEGGIO RELATIVO AI SINGOLI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPORTATO DA CIASCUN CANDIDATO																				
CODICE UID	MAX 22 PUNTI	MAX 26 PUNTI				MAX 40 PUNTI				MAX 10 PUNTI				VALUTAZIONE PERFORMANCE	MAX 10 PUNTI	ANZIANITA' INDICAZIONE	TOTALE			
	ANZIETA' ESPERIENZA AREA DI PROFESSIONALITA'	TITOLO DI STUDIO PER IL CORSO DI STUDIO MAX 6 PUNTI LAUREA MAX 10 PUNTI	ESTERIORI TITOLI DI STUDIO	GRADO TITOLA MAX 6 PUNTI	COMPETENZE PROFESSIONALI PERCORSO FORMATIVO	GRADO TITOLA MAX 6 PUNTI	ATTRIBUZIONE "MATERIE" SUPERIORI MAX 4 PUNTI	COMPETENZE ING. AMBROSIO REVENITE	GRADO TITOLA MAX 6 PUNTI	CURRICULO TITOLI ELEM. MAX 4 PUNTI	VALUTAZIONE PERFORMANCE	MAX 10 PUNTI	ANZIANITA' INDICAZIONE							
FP7381D8A658887FC09381	22,00	12,00	10,00	33,00	6,00	8,00	2,00	2,00	3,50	7,50	0,00	1,00	0,50	1,50	5,00	4,00	5,00	16,00	0,00	65,00
FB4FABF8A5A2D19D9796209	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	5,00	16,50	0,00	44,10
FA70D9F5F5E17D0E131928D	20,00	16,00	10,00			16,00			1,00	0,00	0,00	1,00		0,00	5,00	5,00	5,00	15,00	0,00	57,00

Ciò – come è evidente – integra una grave violazione del sopra richiamato art. 5.2.1. della lex specialis ed è prova ulteriore prova delle lacune istruttorie che inficiano le valutazioni dell'organo valutativo e dell'amministrazione.

La Città Metropolitana di Roma Capitale finisce, anche in tal caso, per svilire – in maniera immotivata e illogica - il percorso formativo e professionale della ricorrente, attribuendo alla stessa un punteggio violativo degli stessi criteri/parametri a cui l'amministrazione si è autovincolata.

II.5. Precisiamo, al riguardo, che laddove l'amministrazione avesse fatto corretta applicazione del bando (art. 5.2.1.) e avesse (conseguentemente) attribuito alla ricorrente per la voce di cui all'art. 5.2.1. della lex specialis il (corretto) punteggio di 10 punti, la dott.ssa Valeri avrebbe conseguito un punteggio complessivo di 65,80 punti idoneo a consentire un posizionamento in graduatoria utile ai fini della prefata progressione.

II.6. Evidente, dunque, la sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990. VIZIO DI MOTIVAZIONE.

III.1. La D.D. n. 4980 del 19.12.2024 della Città Metropolitana di Roma Capitale (e il punteggio di 61,80 attribuito alla ricorrente nell'ambito della graduatoria approvata con la medesima D.D. 4980/2024) è illegittima poiché violativa dell'art. 3 della legge 241/1990 nella parte e nella misura in cui non è dato comprendere l'iter motivazionale che ha portato l'amministrazione ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 61,80.

III.2. Nello specifico, si deve sottolineare che, tanto dalla lettura della griglia pubblicata sul sito della amministrazione (e contenente i punteggi attribuiti ai singoli candidati per ciascuna voce di

giudizio) quanto dall'esame dei verbali della Commissione (ivi inclusi il verbale n. 17 del 14.06.2024 e il verbale n. 25 del 28.11.2024) non è dato comprendere quali siano le valutazioni della Commissione presupposte all'attribuzione dei punteggi afferenti le voci/criteri di valutazione n. 5.2.2., 5.3.1., 5.3.2. e 5.3.3.

Nello specifico, non si comprende quali siano i titoli – tra quelli presentati dalla ricorrente – effettivamente valutati dall'amministrazione nonché quale sia lo specifico punteggio attribuito dalla medesima amministrazione per ciascun (singolo) titolo. A mero titolo esemplificativo, valga considerare che non è dato comprendere quali siano le motivazioni per le quali l'amministrazione abbia ritenuto di attribuire (con riferimento al criterio di cui all'art. 5.2.2. del bando) un punteggio pari a "0" nella casella n. 6 della voce "Ulteriori Titoli di Studio" (nella quale veniva valutato il possesso da parte del candidato di un diploma di specializzazione) nonostante la ricorrente abbia documentato e allegato alla propria domanda di partecipazione di aver conseguito e di essere in possesso di un diploma di specializzazione (conseguito dalla stessa nell'anno 1996).

Allo stesso modo, non è dato comprendere se e con quale esito in termini di punteggio l'amministrazione abbia valutato l'esperienza lavorativa della Dott.ssa Valeri:

- nel periodo intercorrente tra il 05.08.2003 e il 25.02.2008 presso la (stessa) Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) con la qualifica di Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi);

- nel periodo intercorrente tra il 06.03.2009 e il 04.05.2010 presso la Regione Lazio con la qualifica di Funzionario.

Ciò – come è evidente – rende impossibile ricostruire e verificare la legittimità delle ragioni logico-giuridiche sottese alle valutazioni e/o ai punteggi attribuiti alla ricorrente e rende l'azione amministrativa che ci occupa viziata in punto di motivazione.

III.3. Fermo quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale dovesse ritenersi che la lex specialis consentisse all'amministrazione di omettere, nel corso del procedimento e/o in sede di valutazione dei candidati e/o in sede di verbalizzazione delle attività valutativa, i) di indicare i

presupposti sottesi all'attribuzione di ciascun punteggio in relazione ai singoli criteri nonché ii) di indicare, per ciascun titolo, la relativa valutazione e lo specifico punteggio attribuito (in relazione al titolo medesimo), il bando sarebbe evidentemente illegittimo perché violativo dell'art. 3 della legge 241/1990 e degli obblighi motivazionali a carico delle amministrazioni pubbliche.

III.4. Evidente, dunque, la sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5.3.1. DEL BANDO. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

IV.1. La D.D. n. 4980 del 19.12.2024 della Città Metropolitana di Roma Capitale è illegittima poiché si pone in contraddizione con il contenuto del verbale n. 25 del 28.11.2024.

IV.2. Osserviamo infatti che, nella graduatoria approvata e allegata alla richiamata D.D. n. 4980 del 19.12.2024, viene attribuito alla ricorrente un punteggio (con esclusione del punteggio previsto per il colloquio di cui all'art. 5.3.4. del bando) di soli 45,80 punti, laddove la stessa Commissione di Valutazione aveva già riconosciuto la spettanza alla ricorrente del (diverso e superiore) punteggio di 46,80 punti.

Il dato – si badi – è documentale ed emerge per tabulas dalla lettura del verbale n. 25 del 28.11.2024, nel quale la Commissione di Valutazione ha espressamente affermato quanto segue:

“...Relativamente alla candidata VALERI GERMANA che chiede una verifica sui corsi di formazione, incarichi svolti e titoli di studio, da controllo risulta da attribuire 1 punto per corsi di formazione senza esame finale (0,20 x 5 corsi), 1, 5 punti per corsi > 20 ore con esame superato finale e 0,20 per la casistica “altro” relativamente a esami universitari sostenuti. Tot. 46,80...”.

È dunque evidente la contraddittorietà che inficia l'azione amministrativa che ci occupa.

L'amministrazione, difatti, dapprima riconosce (nel verbale del 28.11.2024) la spettanza alla ricorrente di un punteggio (con esclusione di quello previsto per il colloquio di cui all'art. 5.3.4. del bando) pari a 46,80 punti; poi, in maniera improvvisa e immotivata, riconosce alla medesima ricorrente nell'ambito della graduatoria finale approvata con D.D. 4980/2024 il punteggio (inferiore) di 45,80 punti.

Tale circostanza – si badi – non è affatto banale perché finisce per determinare il posizionamento della ricorrente in una posizione più bassa rispetto a quella effettivamente spettante, così pregiudicando e/o riducendo comunque la possibilità per la dott.ssa Valeri di conseguire il bene della vita anelato in esito a futuri scorrimenti della graduatoria medesima da parte dell'amministrazione resistente.

IV.3. Evidente, dunque, la sussistenza dei vizi in epigrafe.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per la concessione di misure cautelari in favore della ricorrente.

In punto di fumus boni iuris, si rinvia ai suesposti motivi di diritto.

In punto di periculum in mora, si osserva che la concessione di misure cautelari sospensive e propulsive a favore della ricorrente risulta necessaria al fine di tutelare la posizione della stessa nell'ambito della procedura nonché al fine di preservare la possibilità per la stessa di conseguire l'anelata progressione verticale (alla posizione di funzionario amministrativo – FA 13) nell'ambito della procedura indetta con bando del 20.9.2023.

A tal riguardo, si osserva che – a quanto consta – i vincitori della procedura di progressione non hanno ancora ad oggi sottoscritto i relativi contratti di lavoro.

È dunque ben possibile ad oggi disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche al fine di evitare l'occupazione del posto anelato dalla ricorrente o, comunque, la formazione di posizioni quesite in capo a terzi.

Evidente, dunque, la sussistenza dei presupposti per la concessione di misure cautelari.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tar Lazio, Roma annullare, previa adozione di misure cautelari, i provvedimenti impugnati con il presente ricorso e indicati in epigrafe.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è in materia di pubblico impiego. È pertanto dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.

Roma, 17.2.2025

Avv. Pierluigi Rossi

Avv. Marika Marcantonio

Si invita altresì codesta Città metropolitana di Roma Capitale, in ottemperanza a quanto prescritto dal Giudice Amministrativo:

a) a curare che sul sito istituzionale venga inserito, con forme idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che precedono la ricorrente (collocatasi alla posizione n. 121 con un punteggio di 61,80) nella graduatoria impugnata, un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente avviso e gli allegati;

b) a rilasciare alla parte ricorrente entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione – mediante inoltro all'indirizzo p.e.c. pierluigirossi1@ordineavvocatiroma.org – la prova del perfezionamento della prescritta notifica per integrazione nonché della data di pubblicazione.

Si allegano, quale parte integrante del presente avviso i seguenti atti che si attestano conformi ad ogni effetto di legge agli originali presenti nel fascicolo telematico del giudizio TAR Lazio - Roma N. 3502/2025 Reg. Ric.:

1. Ricorso proposto dinanzi al TAR LAZIO - ROMA del 17.02.2025;
2. Ordinanza TAR Lazio – Roma, II Sezione, n. 02143/2025 REG.PROV.CAU. - N. 03502/2025 REG.RIC. – n. 03502/2025 REG.RIC;
3. Graduatoria approvata con la D.D. della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4980/2024 avente ad oggetto “*Avviso di selezione per la progressione tra l'Area degli*

*Istruttori e l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per la copertura dei seguenti posti nei singoli profili di Funzionario/Elevata Qualificazione ("Famiglia professionale Amministrativa"):
n. 55 posti Funzionario Amministrativo - Cod. FA13. Approvazione graduatoria definitiva e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro" e alla medesima allegata).*

Roma, 14.05.2025

Avv. Pierluigi Rossi

Avv. Marika Marcantonio